



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 settembre 2008
(OR. fr)**

12663/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0166 (CNS)**

PECHE 219

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: [13 agosto 2008](#)

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione di modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale volte a istituire procedure di composizione delle controversie, estendere il campo di applicazione della Convenzione e riesaminarne gli obiettivi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 512 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.8.2008
COM(2008) 512 definitivo

2008/0166 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione di modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale volte a istituire procedure di composizione delle controversie, estendere il campo di applicazione della Convenzione e riesaminarne gli obiettivi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Obiettivi della proposta

In occasione della 23esima riunione annuale del novembre 2004, le parti contraenti della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (la Convenzione) hanno adottato una modifica della Convenzione che conferisce alla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) la facoltà di adottare raccomandazioni per la definizione di procedure di composizione delle controversie derivanti dalla Convenzione. L'11 agosto 2006, con voto espresso per corrispondenza, esse hanno adottato una modifica della Convenzione che ne estende il campo di applicazione alle specie sedentarie e ne riesamina gli obiettivi.

Scopo della presente proposta è recepire nella normativa comunitaria le succitate modifiche della Convenzione.

Contesto generale

Nel preambolo della Convenzione si fa riferimento ad alcuni sviluppi intervenuti nell'ambito di altre istanze internazionali di gestione della pesca con conseguenti ripercussioni sulla pesca nella zona della Convenzione NEAFC.

Nuove definizioni sono state introdotte a fini di chiarezza.

Le specie sedentarie sono oggetto dell'attività di pesca o sono comunque interessate da tale attività; pertanto esse sono state inserite nel campo di applicazione della Convenzione.

La Convenzione stabilisce che la NEAFC eserciti le sue funzioni nell'interesse della conservazione e dell'uso ottimale delle risorse della pesca. Ai suddetti obiettivi è stata aggiunta l'esigenza che l'operato della NEAFC tenga conto della necessità di garantire che la gestione a lungo termine e lo sfruttamento delle risorse della pesca producano benefici duraturi sul piano socio-economico e ambientale.

La Convenzione stabilisce che la NEAFC eserciti le sue funzioni tenendo conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili. Oltre a ciò, è stato ora disposto che le parti contraenti si adoperino per conseguire i loro obiettivi tenendo conto dell'approccio precauzionale, dell'approccio ecosistemico e della necessità di preservare la diversità biologica marina.

È stata prevista la possibilità di istituire una procedura di composizione delle controversie nell'ambito della Convenzione. Le parti contraenti potranno pertanto predisporre una procedura che consenta di risolvere rapidamente le controversie e offra la possibilità di una composizione in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982¹, nonché all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto

¹ GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori², del 4 agosto 1995.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (la Convenzione) è stata firmata al Londra il 18 novembre 1980 ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982. La Comunità ha aderito alla Convenzione il 13 luglio 1981³.

La Convenzione ha istituito un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) al fine di promuovere la conservazione e l'uso ottimale delle risorse della pesca dell'Atlantico nord-orientale in un contesto compatibile con il regime di giurisdizione estesa degli Stati costieri sulla pesca, e incoraggiare quindi la cooperazione e la consultazione internazionale in relazione a tali risorse.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Le misure proposte sono state elaborate nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca e sono conformi alla politica della Comunità in materia di sviluppo sostenibile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Sono state organizzate consultazioni con gli Stati membri e con gli esperti giuridici delle parti contraenti della Convenzione.

Valutazione dell'impatto

Non applicabile.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

Articolo 37 del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

² GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

³ GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione di modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale volte a istituire procedure di composizione delle controversie, estendere il campo di applicazione della Convenzione e riesaminarne gli obiettivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione⁴,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

considerando quanto segue:

- (1) La Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (la Convenzione) è stata firmata al Londra il 18 novembre 1980 ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982.
- (2) La Comunità ha aderito alla Convenzione il 13 luglio 1981⁶.
- (3) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione, le modifiche della Convenzione medesima sono adottate a maggioranza di tre quarti delle parti contraenti. A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della Convenzione, le modifiche prendono effetto trascorsi 120 giorni dalla data in cui il depositario comunica di aver ricevuto la notifica scritta di approvazione della modifica da tre quarti delle parti contraenti.
- (4) In occasione della 23esima riunione annuale della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), svoltasi nel novembre 2004, le parti contraenti hanno adottato una modifica della Convenzione che conferisce alla NEAFC la facoltà di adottare raccomandazioni per la definizione di procedure di composizione delle controversie derivanti dalla Convenzione.
- (5) L'11 agosto 2006, con voto per corrispondenza, le parti contraenti della Convenzione hanno adottato una modifica della medesima che ne estende il campo di applicazione

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.

alle specie sedentarie e ne amplia gli obiettivi. La Convenzione è stata inoltre modificata in modo da far riferimento agli sviluppi intervenuti nell'ambito di altre istanze internazionali di gestione della pesca che comportano ripercussioni sulla pesca nella zona della Convenzione NEAFC; sono state altresì aggiunte alcune nuove definizioni.

- (6) Le specie sedentarie sono oggetto dell'attività di pesca o sono comunque interessate da tale attività; è quindi opportuno che esse siano inserite nel campo di applicazione della Convenzione.
- (7) La Convenzione stabilisce che la NEAFC eserciti le sue funzioni nell'interesse della conservazione e dell'uso ottimale delle risorse della pesca. Oltre ai suddetti obiettivi è opportuno sottolineare l'importanza della gestione a lungo termine e l'esigenza di garantire che dallo sfruttamento delle risorse della pesca scaturiscano benefici duraturi sul piano socio-economico e ambientale. È quindi opportuno inserire tali elementi tra gli obiettivi della Convenzione.
- (8) La Convenzione dispone che la NEAFC eserciti le sue funzioni tenendo conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili. Inoltre, nel conseguire gli obiettivi della Convenzione è importante tenere conto dell'approccio precauzionale, dell'approccio ecosistemico e della necessità di preservare la diversità biologica marina. È quindi opportuno che la NEAFC tenga conto anche dei summenzionati elementi nell'esercizio delle sue funzioni.
- (9) L'instaurazione di una procedura di composizione delle controversie nell'ambito della Convenzione consentirebbe di risolvere rapidamente le controversie, cosa che sarebbe nell'interesse della Comunità.
- (10) Tale procedura consentirebbe inoltre di rafforzare e modernizzare le organizzazioni regionali di gestione della pesca, e segnatamente la NEAFC, garantendo in questo modo la sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale.
- (11) Le modifiche proposte contribuirebbero al conseguimento degli obiettivi del trattato CE da parte della Comunità.
- (12) Tenuto conto delle possibilità di pesca assegnate alla Comunità in applicazione della Convenzione, è nell'interesse della Comunità approvare le modifiche proposte,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvate, a nome della Comunità, le modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a notificare al governo depositario l'approvazione della Comunità in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

La Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale è così modificata:

1. Nel preambolo è inserito il secondo paragrafo seguente:

“prendendo atto delle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare del 10 dicembre 1982, dell’Accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (1995), dell’Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (1993), e tenendo conto del Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della 28a sessione della conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura dell’ottobre 1995;”

2. Nel preambolo, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

“desiderando promuovere la conservazione a lungo termine e l’uso ottimale delle risorse della pesca dell’Atlantico nord-orientale, a tutela degli ecosistemi marini che le ospitano, e incoraggiare di conseguenza la cooperazione e la consultazione internazionale riguardo a tali risorse;”

3. L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione si applicano le seguenti definizioni:

- (1) “zona della Convenzione”: le zone
- (a) dell’Oceano Atlantico e Artico, e dei loro mari dipendenti, situate a nord del 36° di latitudine nord e tra il 42° di longitudine ovest e il 51° di longitudine est, escluse:
 - le parti del Mar Baltico e dei Belt situate a sud e ad est delle linee che collegano Capo Hasenore a Punta Gniben, Korshage a Spodsbjerg e Capo Gilbjerg a Kullen, nonché
 - le parti del Mar Mediterraneo e dei suoi mari dipendenti fino al punto di intersezione del parallelo di 36° di latitudine e del meridiano di 5° 36’ di longitudine ovest
 - (b) dell’Oceano Atlantico situate a nord del 59° di latitudine nord e tra il 44° e il 42° di longitudine ovest.
- (2) “risorse della pesca”: pesci, molluschi e crostacei, comprese le specie sedentarie, ad eccezione delle specie altamente migratorie elencate nell’allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

del 10 dicembre 1982, e degli stock anadromi, che rientrano nel campo di applicazione di altri accordi internazionali;

- (3) “risorse biologiche marine”: tutte le componenti vive degli ecosistemi marini;
- (4) “diversità biologica marina”: la variabilità degli organismi biologici marini e dei complessi ecologici di cui fanno parte; essa comprende la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi.”

4. L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

L’obiettivo della presente Convenzione è garantire la conservazione a lungo termine e l’uso ottimale delle risorse della pesca nella zona della Convenzione, producendo benefici duraturi sul piano socio-economico e ambientale.”

5. L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

- (1) La Commissione esercita le sue funzioni al fine di conseguire l’obiettivo fissato all’articolo 2.
 - (2) Nel formulare raccomandazioni in conformità agli articoli 5 o 6 della presente Convenzione, la Commissione:
 - (a) si adopera affinché tali raccomandazioni siano fondate sui migliori dati scientifici disponibili;
 - (b) applica l’approccio precauzionale;
 - (c) tiene in debito conto l’impatto esercitato dalla pesca su altre specie e sugli ecosistemi marini e, se necessario, adotta misure di conservazione e di gestione intese a ridurre al minimo gli effetti negativi sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini; e
 - (d) tiene in debito conto la necessità di preservare la diversità biologica marina.
 - (3) La Commissione costituisce una sede per le consultazioni e lo scambio di informazioni sullo stato delle risorse della pesca nella zona della Convenzione e sulle politiche di gestione, anche per quando riguarda l’esame degli effetti globali di tali politiche sulle risorse della pesca e, se del caso, su altre risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini.”
6. Agli articoli 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18 e 20 l’espressione “giurisdizione di pesca” è sostituita dal termine “giurisdizione”.

7. Un nuovo articolo 18 *bis* è inserito dopo l'articolo 18:

“Articolo 18 *bis*

La Commissione formula raccomandazioni per la definizione di procedure di composizione delle controversie derivanti dalla presente Convenzione.”